

**COMUNE DI CASTELL'AZZARA**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**  
 C.F. - P.IVA 00124100538

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
 COPIA

**N. 31**  
**del 30-09-2020**

Sessione Seduta Convocazione prima

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 16:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di Legge. Presiede l'adunanza il Sig. COPPI MAURIZIO (SINDACO)

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
COPPI MAURIZIO	SINDACO	X	
BORZI LAURA	CONSIGLIERE	X	
TENCI BEATRICE	ASSESSORE	X	
SCEVOLI MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
MESSANA LORENZO	CONSIGLIERE	X	
NANNONI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	X	
RUSTICI SIMONETTA	CONSIGLIERE	X	
MARSILI RENZO LOREDANO	ASSESSORE	X	
GUIDOTTI MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
FURZI EDOARDO	CONSIGLIERE	X	
DANI ELISA	CONSIGLIERE		X

Presenti 10  
 Assenti 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DI SIBIO GIUSEPPE il quale provvede alla stesura del presente verbale

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Introduce l'argomento il Sindaco ricordando che a questo punto è collegato il punto all'ordine del giorno n.4 relativo alla variazione di bilancio spiegandone i motivi, in successione passa la parola al referente dell'Ufficio Tributi del Comune di Castell'Azzara il Dott. Andrea Cipollini che relaziona ampiamente in merito.*

*Aggiunge ulteriori elementi e dettagli il Vicesindaco Renzo Marsili.*

*Il Consigliere Guidotti chiede quali siano i margini di risparmio, fa presente che a fine agosto ha ricevuto tantissime segnalazioni di persone che non hanno ricevuto i sacchetti e con riferimento al contenuto di una sua precedente interrogazione segnala la necessità che il mastello sia dotato di un codice di radiofrequenza. Risponde il Vicesindaco Renzo Marsili.*

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014 ha istituito dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- La delibera dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Castell'Azzara è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato ATO Toscana Sud, il quale svolge, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA 443/2019 come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali";
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, secondo cui «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**VISTO** l'art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**RICHIAMATI** i decreti del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020 aventi ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, rispettivamente al 31 marzo 2020 ed al 30 aprile 2020;

**RILEVATO** che:

- Con l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato prorogato al 31 maggio 2020;
- Con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, legge di conversione del D.L. n. 18/2020, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;
- Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, legge di conversione del D.L. n. 34/2020 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

**CONSIDERATO** che l'art. 1 comma 683 L. 147/2013, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), prevede che il Consiglio Comunale sia chiamato ad approvare le tariffe entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani redatto dal Gestore e approvato dal Consiglio Comunale, a norma delle leggi vigenti in materia;

**RICHIAMATO** il D.P.R n. 158 del 1999 con il quale si stabilisce che il Comune è l'unico soggetto competente per l'approvazione delle tariffe TARI;

**VISTO** l'art. 13, comma 15 *ter* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, secondo cui ai versamenti della TARI con scadenza anteriore allo 01 dicembre di ogni anno si applicano le tariffe fissate per l'anno precedente;

**CONSIDERATO** che i commi 4 e 5 dell'art. 107 della L. n. 27 del 24 aprile 2020 stabiliscono che: *«il termine per la determinazione delle tariffe TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;*

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili»;*

**DATO ATTO** quindi che, il Legislatore, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure relative all'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2020;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”* di cui all'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**PRESO ATTO** che la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 ha stabilito la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano di gestione finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**DATO ATTO** che la suindicata deliberazione ARERA ha fissato altresì i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**ATTESO CHE** lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**DATO ATTO** che alla luce dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 i costi del PEF devono essere ripartiti tra PARTE FISSA e PARTE VARIABILE;

**DATO ATTO** altresì che detti costi, distinti come sopra dettagliato, devono essere ripartiti tra UTENZE DOMESTICHE ed UTENZE NON DOMESTICHE come stabilito dall'art. 4 comma secondo del summenzionato D.P.R.;

**CONSIDERATO** che questo Ente ha inviato in data 18 agosto 2020 il PEF "grezzo" di competenza comunale ad "ATO RIFIUTI Toscana Sud";

**PRESO ATTO** che in data 25 settembre 2020 l'assemblea di "ATO RIFIUTI Toscana Sud" ha deliberato l'approvazione del PEF 2020 di questo Comune, nostro prot. n. 4372 del 28 settembre 2020 – allegato A -;

**CONSIDERATO** che il PEF 2020 che ci è stato trasmesso divide l'importo del servizio di smaltimento dei rifiuti in parte fissa per euro 103.073,00 ed in parte variabile per euro 243.634,00, sottraendo poi l'importo di euro 6.878,00 per detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020, per un totale di euro 339.830,00;

**PRESO ATTO** che il totale del costo di smaltimento dei rifiuti per l'anno 2020 è minore di quello dell'anno 2019 per euro 60.547,03;

**DATO ATTO** che la parte variabile della tariffa è composta prevalentemente da voci di costo comunicate dal gestore “SEI TOSCANA” e da voci di costo afferenti alla gestione degli impianti di smaltimento rifiuti;

**DATO ATTO** altresì che l’unica voce di costo dipendente da attività direttamente imputabili a questo Comune è quella relativa alla spesa per l’acquisto dei sacchetti e dei cestini per la raccolta differenziata, per un totale di euro 6.533,00;

**RILEVATO** che la parte variabile della tariffa di cui al PEF 2020 è superiore al tasso di incremento dei costi del servizio che, calcolato con il nuovo metodo MTR, viene fissato da “ARERA” nella delibera n. 443 del 2019;

**CONSIDERATO** che “ATO RIFIUTI Toscana Sud” ha provveduto nel PEF 2020 a ridurre di euro 72.008,54 la parte variabile della tariffa, aggiungendo tale importo, salvo arrotondamenti, alla parte fissa della tariffa, al fine di rispettare i limiti di incremento imposti dall’art.3 della suindicata delibera di “ARERA”;

**PRESO ATTO** quindi che il costo del servizio di smaltimento rifiuti per l’annualità 2020 è diviso in TARIFFA VARIABILE pari ad euro 171.625,46 e TARIFFA FISSA pari ad euro 175.082,27, a cui poi vanno sottratti euro 6.878,00 per detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/drif/2020 per un totale arrotondato di € 339.830,00;

**RILEVATO** che nel PEF 2020, inviato da “ATO RIFIUTI Toscana Sud”, non vengono specificate le voci di costo per il calcolo degli importi relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa, una volta determinati gli importi nel rispetto del limite di incremento di cui all’art. 3 della delibera n. 443/2019 di “ARERA”;

**DATO ATTO** dunque che si provvede a ridurre proporzionalmente le voci di costo della tariffa variabile del tributo TARI per la somma di euro 72.008,54 e, al contempo, si aumenta proporzionalmente le voci di costo della tariffa fissa per la somma di euro 72.008,54 salvo arrotondamenti;

**POSTO CHE** l’Ente non apporta nessuna modifica ai costi di competenza comunale ricompresi nel PEF “grezzo”;

**DATO ATTO** che ai fini del calcolo delle tariffe TARI anno 2020 la suddivisione dei costi complessivi pari ad euro 339.830,00 è la seguente:

- UTENZE DOMESTICHE per euro 297.249,30;
- UTENZE NON DOMESTICHE per euro 42.580,70;

**RILEVATO** che il D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 prevede per il calcolo delle tariffe l’utilizzo dei coefficienti Ka e Kb, per la parte fissa e variabile della tariffa delle utenze domestiche, e Kc e Kd, per la parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, così come dettagliate all’allegato B;

**CONSIDERATO** che le tariffe della TARI riportate nell’allegato B, distinte tra utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del PEF 2020 e delle banche dati dei contribuenti sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2020 in conformità a quanto stabilito dal comma 654 dell’art 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;

**PRESO ATTO** della riduzione del corrispettivo fissato per l’Ente per l’anno in corso, il Consiglio Comunale opta per l’approvazione delle nuove tariffe TARI Anno 2020;

**RILEVATO** che nel caso in cui gli enti addivengano all’approvazione delle nuove tariffe TARI 2020, possono quindi usufruire della quota di accantonamento fissata nella misura dell’1% per l’anno 2021;

**PRESO ATTO** in particolare che, come stabilito nella sentenza n. 1162 del 19 febbraio 2019 emessa dal Consiglio di Stato, sebbene l’attività agrituristica sia qualificata, ai fini del tributo TARI, come utenza non domestica al pari di una albergo con o senza ristorante, tuttavia appare ragionevole che essa, in ragione di vari elementi peculiari che la caratterizzano, come il numero esiguo di clienti e di ospiti che può alloggiare e la stagionalità dell’attività svolta, non acceda all’applicazione delle medesime tariffe TARI stabilite per gli alberghi;

**SI DA ATTO** che l'incorporamento di alcune attività dalla categoria alberghi con e senza ristorante alla categoria agriturismo con e senza ristorante avverrà a seguito di un'attività di verifica espletata a seguito della deliberazione del presente atto;

**DATO ATTO** che, come confermato anche dal commento IFEL nella nota di approfondimento espressa in merito alla suindicata sentenza del 6 maggio 2019, l'attività agrituristica deve avere delle tariffe TARI dedicate;

**PRESO ATTO** che l'art 58 quinquies della L. n. 157/2019 che interviene a modificare la classificazione delle categorie economiche tari di cui all'Allegato 1 al Regolamento del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, inserendo nella categoria tari 12 (banche ed istituti di credito) anche gli studi professionali, precedentemente classificati dall'Allegato 1 del DPR 158/1999 nella categoria 11;

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**RICHIAMATO** il D.L. 18 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**RICHIAMATO** il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

**RICHIAMATO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**RICHIAMATI** i DPCM del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dello 01 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, tutti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RILEVATO** che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con i DPCM sopra citati, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di alcune categorie tassativamente elencate;

**CONSIDERATA** altresì la deliberazione di ARERA n. 158/2020 che prevede una riduzione della parte variabile della tariffa 2020 per le utenze non domestiche che, in base a disposizioni normative ed in conseguenza dello scoppio dell'epidemia dovuta dal covid-19, sono state chiuse nel periodo dell'emergenza, le quali vengono riportate nell'allegato C della presente deliberazione;

**DATO ATTO** altresì che il beneficio in parola viene concesso in base al periodo di chiusura che ha interessato ciascuna delle suindicate categorie di attività;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”* quale stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo alcune variabili come la raccolta differenziata, la distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, il costo del carburante e altre di gestione come gli impianti di compostaggio, di trattamento, le discariche e altre ancora di territorialità e di caratteristiche dei comuni, come la vocazione turistica e la densità abitativa;

**ATTESO CHE** quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

**RICHIAMATO** l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti;

**VISTE** le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

**VISTO** l'art. 13 del D.L.n.201/2011 (titolato "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria") commi 15 e 15 bis, così come sostituiti dall'art. 15-bis, comma 1 lett. a) e b) D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2019, n. 58 in forza dei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**DATO ATTO** che l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 statuisce che: *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

**VISTO** il comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17/07/2020, il quale prevede, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

#### **VISTI:**

- L'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte

della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- Il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

#### **DATO ATTO CHE:**

- in data 20.09.2011 i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;
- il Presidente della Giunta Regionale n. 211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi, dando altresì atto che dal 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'art. 15 co. 8 della L.R. n. 37/2008;
- per effetto dell'applicazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana la funzione fondamentale della gestione associata delle Entrate tributarie è stata trasferita con decorrenza 1.06.2013 dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana alla stessa Unione;
- a far data dal 1.01.2016 il Comune di Cinigiano ha esercitato il recesso dall'Unione dei Comuni e successivamente in data 01.11.2019 il Comune di Castel del Piano è receduto dalla funzione associata dei tributi;
- l'Unione dei Comuni è pienamente operante;
- con il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Montani dell'Amiata Grossetana n. 45 del 30.12.2019 "Nomina Responsabile di P.O. del Servizio IV- Riscossione Tributi dell'Area 4", veniva nominata Responsabile del Servizio per tutti i Comuni dell'Unione la Dott.ssa Silvia Forti;
- con la Deliberazione n. 212 del 30.12.2019 veniva nominato la Dott.ssa Forti Silvia "Nomina Responsabile di Imposta Unico per tutti i Comuni dell'Unione per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020";

**VISTO** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18 dello 06 agosto 2020;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI -;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49 comma primo del D. Lgs 267 del 2000;

**VISTO** il D. Lgs n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **DELIBERA**

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario ed il Piano Finanziario, per l'anno 2020 nella misura di euro **339.830,00**, afferente al servizio di gestione dei rifiuti urbani come dettagliato dall'allegato A e D che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 3) **DI DETERMINARE** per l'annualità 2020, in applicazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, della delibera di "ARERA" n. 443 del 2019, sulla base del PEF trasmesso da "ATO RIFIUTI Toscana Sud", le tariffe tari come da allegato B che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 4) **DI FISSARE** per l'anno 2020, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano economico finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 5) **DI DARE ATTO** che le tariffe contenute nel piano finanziario allegato ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dallo 01 gennaio 2020;

- 6) **DI STABILIRE** che per gli studi professionali si applicano le tariffe afferenti agli istituti di credito, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019;
- 7) **DI APPROVARE** apposite tariffe, determinate dai coefficienti in relazione alle attività agrituristiche con e senza ristorante;
- 8) **DI DISPORRE** che per le utenze non domestiche relative ad attività sottoposte a sospensione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia applicata una riduzione proporzionata al periodo di chiusura, come disposto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 158/2020 che per esclusive necessità operative e di gestione tributi verrà computata nella misura percentuale del 25% della parte variabile della tariffa TARI 2020;
- 9) **DI DARE ATTO** che le tariffe, così come previste nell'allegato B della presente deliberazione, decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;
- 10) **DI DARE ATTO** che sull'importo del Tributo della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;
- 11) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.
- 12) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il termine del **31 ottobre 2020**;
- 13) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire un tempestivo calcolo degli importi afferenti agli avvisi di pagamento del saldo delle rate TARI anno 2020.

Al termine

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### APPROVA

la su riportata proposta di deliberazione con la seguente votazione:

**Favorevoli n. UNANIMITA' ;**

**Astenuti n.//;**

**Contrari n. //;**

### D I C H I A R A

stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

**Favorevoli n. UNANIMITA' ;**

**Astenuti n.//;**

**Contrari n.// ;**

il presente atto immediatamente eseguibile

**COMUNE DI CASTELL'AZZARA**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**  
C.F. - P.IVA 00124100538

Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:

**A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:**

**PARERE FAVOREVOLE**

Li 29-09-2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE  
(BALOCCHI ALBERTO)

**B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

**PARERE FAVOREVOLE**

Li 29-09-2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA  
(BARTOLOZZI STEFANIA)

**COMUNE DI CASTELL'AZZARA**  
**PROVINCIA DI GROSSETO**  
C.F. - P.IVA 00124100538

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
COPPI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI SIBIO GIUSEPPE

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio:

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

E' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico – albo on-line - come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009 n. 69, dal 16-10-2020 al 30-10-2020.

IL MESSO \_\_\_\_\_  
Castell'Azzara, li 16-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI SIBIO GIUSEPPE

=====

E' divenuta esecutiva il giorno 26-10-2020  
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;  
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

-----

Castell'Azzara, li \_16/10/2020\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DI SIBIO GIUSEPPE